

Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indica-

zione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quer. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

*h-bis)* le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

*e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*5-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

### **Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

### **Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

### **Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **(A.C. 4354, sezione 5)**

#### **ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

##### **ART. 14.**

*(Riapertura dei termini per le chiusure di partite IVA inattive).*

1. I termini per le chiusure delle partite IVA inattive di cui all'articolo 2-*nonies* del

decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, sono prorogati al 30 aprile 1998.

2. Il versamento delle somme previste dal citato articolo 2-*nonies* del decreto-legge n. 564 del 1994, integrato con la comunicazione della data di cessazione dell'attività, è condizione necessaria e sufficiente per la cancellazione delle partite IVA, senza bisogno di ulteriori adempimenti, anche per coloro che hanno già provveduto ad effettuare il versamento senza la presentazione della ulteriore richiesta di cancellazione.

3. L'Amministrazione finanziaria invia entro il 30 giugno 1998 ai contribuenti, che dai dati in suo possesso risultano essere titolari di partita IVA inattiva, una comunicazione-invito a regolarizzare la propria posizione.

#### **EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE**

##### **ART. 14.**

*Sostituirlo con il seguente:*

##### **ART. 14**

*(Chiusura partite IVA inattive, riapertura dei termini).*

1. I termini per la chiusura delle partite IVA inattive di cui all'articolo 2-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, sono prorogati al 30 aprile 1998.

2. Il versamento delle somme previste, integrato con la data di cessazione, è condizione necessaria e sufficiente per la cancellazione delle partite IVA, senza bisogno di ulteriori adempimenti, anche per coloro che hanno già provveduto ad effettuare il versamento senza la presentazione della ulteriore richiesta di cancellazione.

##### **14. 1. (12. 8.)**

Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Bagliani.

*Al comma 1, sostituire le parole: 30 aprile 1998, con le seguenti: 30 settembre 1998.*

**14. 4.**

La Commissione.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. L'Amministrazione finanziaria invierà, entro il 28 febbraio 1998 ai contribuenti, che dai dati in suo possesso risultano essere titolari di partita IVA inattiva, una comunicazione-invito a regolarizzare la propria posizione.

**14. 2.** (12. 1.)

Ballaman, Giancarlo Giorgetti,  
Roscia, Apolloni, Bagliani.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

14-bis.

*(Disposizioni tributarie urgenti per i rimborsi IVA al fine di sostenere le imprese creditrici).*

1. Al fine di reperire risorse da destinare tassativamente ai rimborsi IVA delle imprese, a decorrere dall'anno 1998 le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato sono versate direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Per l'applicazione della presente disposizione il Ministero delle finanze non è tenuto a versare alcuna penalità ai concessionari della riscossione.

**14. 03** (12. 4.)

Ballaman, Giancarlo Giorgetti,  
Bagliani.

*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:*

ART. 14-bis.

È istituita un'imposta sulle emissioni sonore prodotte da aeromobili, in aggiunta

ai diritti di approdo e di partenza previsti dall'articolo 24 della legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 434.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle Finanze, dei Trasporti e della Navigazione e della Sanità sono disciplinate le modalità per l'accertamento, la riscossione ed il versamento dell'imposta di cui al comma 1 nonché l'importo dell'imposta, da determinare in misura proporzionale all'inquinamento acustico effettivamente prodotto e comunque in misura non superiore alle lire 20 mila per *decibel*.

3. Il gettito derivante dall'imposta di cui ai commi precedenti viene interamente devoluto alle regioni ove è ubicata l'aerostazione ed è prioritariamente finalizzato alla realizzazione degli interventi di bonifica dell'inquinamento acustico secondo le normative vigenti.

**14. 02.**

La Commissione.

**(A.C. 4354, sezione 6)**

#### ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

*(Promozione del turismo).*

1. Le somme derivanti dalle mancate richieste di rimborso da parte dei beneficiari delle agevolazioni a favore dei turisti stranieri motorizzati di cui alla legge 15 maggio 1986, n. 192, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle derivanti dalle connesse differenze di cambio, si intendono assegnate a titolo definitivo

all'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) ai fini del finanziamento del programma nazionale di promozione, di cui all'articolo 7 della legge 11 ottobre 1990, n. 292, per il triennio 1998-2000 entro il limite di lire 10 miliardi.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 15.

*Sopprimerlo.*

\*15. 1. (ex 13. 171.)

Malavenda.

*Sopprimerlo.*

\*15. 2. (ex 13. 1.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani.

*Sopprimere il comma 1.*

15. 3. (ex 13. 173.)

Malavenda.

*Al comma 1, sopprimere le parole: entro il limite di lire 10 miliardi.*

15. 4. (ex 13. 7.)

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 1, sostituire le parole: entro il limite di lire 10 miliardi con le seguenti: entro il limite di lire 14 miliardi.*

15. 5. (ex 13. 8.)

Bono, Armani, Valensise.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. L'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, come introdotto dall'articolo 20 della legge 1992, n. 165, è sostituito dal seguente:

“ART. 27-bis. — (*Iniziativa di pescaturismo*). — 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato, a scopo turistico ricreativo, l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio secondo le modalità fissate con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione”.

15. 7. (ex 13.13.)

Scaltritti.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

2. L'articolo 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, è sostituito dal seguente:

“ART. 27-bis. — (*Iniziativa di turismo peschereccio*). — 1. Sulle navi da pesca può essere autorizzato, a scopo turistico ricreativo, l'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione”.

15. 8. (ex 13. 11.)

Marinacci, Volontè, Panetta, Grillo, Teresio Delfino.

#### (A.C. 4354, sezione 7)

#### ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

##### CAPO II

#### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE

##### ART. 16.

*(Disposizioni tributarie  
in materia di veicoli).*

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, dopo l'articolo 121, nel titolo IV, recante disposizioni comuni, è inserito il seguente:

« Art. 121-bis. — (Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni) — 1. Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili secondo i seguenti criteri:

a) per l'intero ammontare relativamente:

1) agli aeromobili da turismo, alle navi e imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed *autocaravan*, di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;

b) nella misura del 50 per cento relativamente alle autovetture ed *autocaravan*, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti e professioni in forma individuale, la deducibilità è ammessa, nella suddetta misura del 50 per cento, limitatamente ad un solo veicolo; se l'attività è svolta da società semplici e da associazioni di cui all'articolo 5, la deducibilità è consentita soltanto per un veicolo per ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli *autocaravan*, lire 8 milioni per i

motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria; dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli *autocaravan*, lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attività svolte da società semplici e associazioni di cui al citato articolo 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente effettuato.

3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'articolo 67, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle relative quote di ammortamento ».

2. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 dell'articolo 50, il comma 5-bis dell'articolo 54, il comma 5-bis dell'articolo 66 e i commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 67 sono abrogati;

b) nell'articolo 67, comma 10, primo periodo, le parole da: « ; per le imprese

individuali » fino alla fine del periodo sono soppresse; nel medesimo comma il secondo periodo è soppresso.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.

4. È soppressa l'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729.

5. L'importo della tassa automobilistica è ridotto ad un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose:

a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/CEE del Consiglio, del 10 ottobre 1991, e successive modificazioni;

b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39.

6. È soppressa la tassa speciale istituita dall'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998.

7. All'articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole: « immatricolati dal 3 febbraio 1992 ».

8. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradiotelevisione e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235.

9. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore.

10. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

11. I tabaccai possono riscuotere le tasse automobilistiche previa adesione all'apposita convenzione tipo, da approvare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro delle finanze. Tale convenzione disciplina le modalità di collegamento telematico con il concessionario della riscossione e di riversamento al concessionario stesso delle somme riscosse e determina il compenso spettante ai tabaccai per ciascuna operazione di versamento nonché le garanzie che devono essere prestate per lo svolgimento dell'attività.

12. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle previsioni del comma 10, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato in modo uniforme il rapporto tra i tabaccai e le regioni.

13. I commi da 163 a 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati.

14. La convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e l'Automobile Club d'Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente

prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 11 e 12.

15. A decorrere dal 1° gennaio 1998 le tasse automobilistiche, comprese quelle relative ai ciclomotori e ai motocicli e motocarrozzette leggere, il cui ammontare annuo è inferiore a lire cinquantamila, sono elevate a tale importo. L'aumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997.

16. A decorrere dal 1° gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a decorrere dall'anno 1999.

17. A decorrere dal 1° gennaio 1998 gli atti e le formalità relativi ai veicoli a motore di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 7 della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dell'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate, garantendo l'invarianza di gettito, le nuove tariffe derivanti dall'applicazione del presente comma che sostituiscono nelle citate tariffa e tabella le predette lettere *a)* e *b)*.

18. All'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è aggiunto il seguente periodo: « Il gettito derivante dalla applicazione della addizionale provinciale sulle formalità di iscrizione, trascrizione e annotazione, fermo restando

l'ammontare dell'imposta statuito nella provincia di presentazione delle formalità stesse, è versato a cura del concessionario alla provincia di residenza dell'acquirente, anche con riserva di proprietà, del locatario con facoltà di compera o dell'usufruttuario del veicolo ovvero alla provincia di residenza del proprietario scaturente dalle formalità, in tutti gli altri casi ».

19. Per le violazioni commesse fino alla data del 30 settembre 1997 relative all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, all'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, all'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel Pubblico registro automobilistico di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché all'imposta di registro di cui all'articolo 7, con esclusione della lettera *f)*, della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non si applicano le soprattasse e le pene pecuniarie a condizione che il contribuente provveda alla richiesta della formalità prevista e contestualmente al versamento dei tributi dovuti nella misura e con le modalità vigenti al momento della richiesta della stessa formalità al Pubblico registro automobilistico competente. Sui versamenti effettuati non sono dovuti gli interessi di mora. Entro il 30 giugno 1998 il contribuente è tenuto a presentare, presso l'ufficio del Pubblico registro automobilistico competente, apposita istanza e ad adempiere alle formalità e al relativo versamento con le modalità stabilite con decreto direttoriale.

20. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è soppressa la tassa sulle concessioni governative per le patenti di abilitazione alla guida di veicoli a motore, prevista dall'articolo 15 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle

finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

21. Le tariffe delle tasse automobilistiche devono fornire un gettito equivalente a quello delle stesse tasse automobilistiche vigenti al 31 dicembre 1997, comprese le maggiorazioni previste dall'articolo 3, comma 154, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, maggiorato di un importo pari a quello delle imposte da abolire ai sensi dei commi 4, 6, 7, 8 e 20, nonché delle riduzioni di cui al comma 5. Corrispondentemente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 31 gennaio 1998, la quota dell'accisa sulle benzine per autotrazione di cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, fissata in lire 350 al litro, è ridotta in misura tale da garantire l'invarianza delle relative entrate regionali nonché maggiori entrate nette al bilancio dello Stato per almeno 100 miliardi di lire.

22. A decorrere dal 1° gennaio 1998 cessano l'obbligo di esporre sugli autoveicoli e motoveicoli il contrassegno attestante il pagamento della tassa automobilistica, nonché l'obbligo, per i conducenti dei motocicli, di portare con sé il contrassegno stesso.

23. Gli obblighi di eseguire i versamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché quelli previsti dall'articolo 247, comma 3, e dall'articolo 252, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono soppressi.

(Pubblicare a parte in V foglio con titolo art. 16 comma 24)'

24. Al comma 4 dell'articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'accertamento dei requisiti previsti per la guida dei veicoli, le parole: «ogni due anni» sono sostituite dalle seguenti: «ogni cinque anni e comunque in occasione della conferma di validità della patente di guida» e le parole: «Detto

accertamento biennale dovrà effettuarsi anche nei confronti» sono sostituite dalle seguenti: «Detto accertamento deve effettuarsi con cadenza biennale nei confronti».

25. A decorrere dal 1° gennaio 1998, viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi di azoto (NO<sub>x</sub>). La tassa è dovuta nella misura di lire 100.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 200.000 per tonnellata/anno di ossidi di azoto e si applica ai grandi impianti di combustione. Per grande impianto di combustione si intende l'insieme degli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988, localizzati in un medesimo sito industriale e appartenenti ad un singolo esercente purché almeno uno di detti impianti abbia una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW.

26. Obbligati al pagamento della tassa sono gli esercenti i grandi impianti di combustione di cui al comma 25 che devono presentare agli Uffici tecnici di finanza, competenti per territorio, entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione annuale con i dati delle emissioni dell'anno precedente.

27. La tassa viene versata, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell'anno precedente; il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in più del dovuto sono detratte dal versamento della prima rata di acconto.

28. Ai fini dell'accertamento della tassa si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari di applicazione; con lo stesso decreto possono essere modificati le modalità di accertamento ed i tempi di versamento della tassa.

29. Per il ritardato versamento della tassa si applicano l'indennità di mora e gli interessi previsti dall'articolo 3, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per l'omesso pagamento della tassa si applica, oltre l'indennità di mora e gli interessi dovuti per il ritardo, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro dal doppio al quadruplo della tassa dovuta. Per qualsiasi inosservanza delle disposizioni di cui ai commi dal 26 al presente e delle relative norme di applicazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 40 del predetto testo unico.

30. Il contributo per gli acquisti dei veicoli di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, per un ammontare fino al 10 per cento del prezzo di acquisto, è riconosciuto alle persone fisiche che, in Italia, acquistano macchine agricole o attrezzature portate o semiportate di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere *c*) e *d*), o rimorchi di cui all'articolo 56 del citato decreto legislativo o macchine per i trattamenti fitosanitari omologate per la circolazione su strada. Il contributo, disciplinato con decreto del Ministro per le politiche agricole, viene corrisposto, per la durata di un biennio, a decorrere dal 1° gennaio 1998, secondo gli stessi criteri fissati dall'articolo 29 del citato decreto-legge n. 669 del 1996. Il requisito decennale non è richiesto in caso di acquisti finalizzati all'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Nel caso in cui le macchine o attrezzature non siano iscritte in pubblici registri fa fede la documentazione fiscale o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si fa fronte mediante utilizzazione, nel limite complessivo di lire 100 miliardi, delle di-

sponibilità esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sul conto corrente infruttifero n. 23507 intestato al Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura aperto presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica — Tesoreria centrale. Le disponibilità del predetto conto corrente sono integrate dalle somme accertate, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui conti correnti infruttiferi vincolati giacenti presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, intestati alle banche autorizzate ad operare, in forza di apposita convenzione, con le disponibilità di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, mediante trasferimento, con pari valuta, sul medesimo conto corrente infruttifero n. 23507.

31. L'attribuzione del credito di imposta di cui al comma 5 dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, per le imprese costruttrici o importatrici di ciclomotori e motoveicoli che hanno in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero nel periodo di vigenza del contributo per la rottamazione, processi di ristrutturazione, riconversione o riorganizzazione, è riconosciuta a condizione che gli effetti derivanti dai predetti processi sui livelli occupazionali siano stati individuati e le relative misure intese a regolarne eventuali eccedenze siano state adottate previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

32. Il comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si interpreta nel senso di fare salvi gli effetti delle procedure negoziali in corso alla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dal predetto comma 112, tra Ministero della difesa ed altre pubbliche amministrazioni, finalizzate al trasferimento di beni immobili già destinati ad uso pubblico dai piani regolatori generali.

33. Il comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è abrogato.

34. Al numero 27-ter dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: « sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalti, convenzioni e contratti in genere » sono sostituite dalla seguente: « direttamente ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3.*

**16. 1.** (\* 14. 24.)

Ballaman, Giorgetti, Gagliani, Molgora.

*Al comma 1, al primo capoverso, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-bis) agli autoveicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o rappresentanza di commercio.

*Conseguentemente, modificare la successiva lettera b).*

**16. 2.** (14. 65.)

Barral, Chiappori, Galli, Pittino, Stefani, Bampo, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, al primo capoverso, alla lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

2-bis) Ai veicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

*Conseguentemente, al comma 1, nel capoverso, alla lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.*

**16. 5.** (14. 88.)

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-bis) i trattori e le macchine agricole.

**Seguono compensazioni del gruppo del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16. 6.** (14. 175.)

Barral, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Molgora.

*Al comma 1, primo capoverso, alla lettera a), dopo il numero 2, aggiungere il seguente:*

2-bis) Ai veicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.

*Conseguentemente, nel medesimo capoverso, alla lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, ancora, il minor gettito sarà ammortizzato in seno alla previsione del comma 21 del presente articolo.*

**16. 7.** (14. 203.)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:*

2-bis) Veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività o di rappresentanza di commercio.

*Conseguentemente il Ministero delle finanze è autorizzato entro due mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare l'imposta sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**16. 42** (ex 14. 131.)

Volontè, Marinacci.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera a), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:*

2-bis) ai veicoli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.

*Conseguentemente alla successiva lettera b) è soppresso il periodo posto dopo le parole: il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1).*

**16. 44** (ex 14. 237.)

Marinacci, Volontè, Panetta,  
Grillo, Teresio Delfino.

*Al comma 1, primo capoverso, sopprimere la lettera b).*

**16. 8.** (14. 225.)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

*Al comma 1, primo capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) per un ammontare non superiore a lire 40 milioni annui relativamente alle spese di acquisizione di autovetture ed autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992. Le spese di ripartizione, manutenzione e funzionamento sono deducibili in misura non superiore all'applicazione delle tabelle ACI del modello di autovettura alla percorrenza effettiva del veicolo.

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16. 9.** (14. 173.)

Fontan, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 1, primo capoverso, lett. b), sostituire le parole: 50 con le seguenti: 10.*

**16. 76.** (14. 255)

Malavenda.

*(Segue una serie di 16 emendamenti sino a 16. 93 (Ex 14.272) recanti variazioni in serie).*

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: Tale percentuale è elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio.*

**16. 21.** (14. 90.)

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: è elevata all'80 per cento con le seguenti: è mantenuta al 100 per cento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16. 12.** (14. 26.)

Ballaman, Giancarlo Giorgetti,  
Gagliani, Michielon.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: all'80 con le seguenti: al 100.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: commercio aggiungere le seguenti: e altre a queste assimilate.*

**16. 29.** (14. 87.)

Pezzoli, Contento, Gasparri,  
Mazzocchi, Alberto Giorgetti,  
Butti, Foti, Alboni, Menia,  
Ascierto, Franz, Bocchino,  
Bono.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole: elevata all'80 per cento con le seguenti: elevata al 100 per cento.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**16. 26.** (14. 93.)

Alberto Giorgetti, Bono, Valensise, Armani.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), nel secondo periodo sostituire le parole: elevata all'80 per cento con le seguenti: rimane invariata al 100 per cento.*

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16. 13.** (14. 177.)

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti,  
Ballaman, Calzavara, Molgora,  
Barral, Roscia, Bagliani,  
Apolloni.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), dopo le parole: o di rappresentanza di commercio aggiungere: e alla persona fisica proprietaria del mezzo, alle società, alle comunità, che trasportino persone con disabilità fisica, e/o mentale, e/o psichica, e/o sensoriale.*

*Conseguentemente all'Atto Camera 4355, articolo 2, Tabella A, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio è ridotto di:*

90 miliardi nel 1998;

60 miliardi nel 1999;

30 miliardi nel 2000.

**16. 20.** (14. 50.)

Guidi, Massidda, Burani Procaccini, Colombini, Di Vella, Filocamo, Stagno D'Alcontres, Baiamonte.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), al quarto periodo dopo le parole: costo di acquisizione aggiungere le seguenti: al netto dell'IVA.*

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16.14.** (14. 171.)

Molgora, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Ballaman, Frosio Roncalli.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), al quarto periodo, sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 70 milioni.*

*Conseguentemente, al disegno di legge C n. 4355, articolo 2 Tab. A, la voce seguente è così ridotta:*

Presidenza del Consiglio:

1998: — 150 miliardi;

1999: — 100 miliardi;

2000: — 50 miliardi.

**16. 15.** (14. 193.)

Massidda, Scaltritti, Tortoli.

*Al comma 1, al primo capoverso, lettera b), quarto periodo, sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

**\*16. 3.** (14. 84.)

Mammola.

*Al comma 1, al primo capoverso, lettera b), quarto periodo, sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere l'ultimo periodo.*

**\*16. 23.** (14. 73.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 50 milioni;*

*Conseguentemente, alla fine del comma, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 60 milioni.*

**16. 90** (14. 85.).

Mammola.

*Al comma 1, primo capoverso, lett. b), quarto periodo, dopo le parole: 35 milioni aggiungere le seguenti: 60, per autoveicoli che trasportino persone con disabilità mentali, e/o fisiche, e/o psichiche, e/o sensoriali.*

*Conseguentemente, all'Atto Camera 4355, articolo 2, Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa è ridotto di:*

150 miliardi nel 1998;

100 miliardi nel 1999;

50 miliardi nel 2000.

**16. 30.** (14. 51.)

Guidi, Massidda, Burani Procaccini, Colombini, Di Vella, Filocamo, Stagno D'Alcontres, Baiamonte.

*Al comma 1, primo capoverso, lett. b), quarto periodo, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 2 milioni e 202.000.*

**16. 77.** (14. 275)

Malavenda.

*(Segue una serie di 100 emendamenti sino a 16. 178 (ex 14.376) recanti variazioni in serie).*

*Al comma 1, primo capoverso, lett. b), quarto periodo, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 1 milione.*

**16. 79.** (14. 400)

Malavenda.

*(Segue una serie di 70 emendamenti sino a 16. 150 (Ex 14. 471 recanti variazioni in serie).*

*Al comma 1, primo capoverso, lett. b), quarto periodo, sostituire le parole: 7 milioni con le seguenti: 1 milione e 114 mila.*

**16. 78.** (14. 480)

Malavenda.

*(Segue una serie di 70 emendamenti sino a 16. 150. (Ex 14. 551) recanti variazioni in serie).*

*Al comma 1, primo capoverso, lett. b), quarto periodo, sostituire le parole: 1,5 milioni con le seguenti: 457.000.*

**16. 80.** (14. 560)

Malavenda.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: il limite di 35 milioni per le autovetture è elevato a 60 milioni per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio.*

*Conseguentemente, al comma 9, sostituire le cifre: 200 miliardi 7.400 miliardi e*

*400 miliardi con le seguenti: 220 miliardi, 430 miliardi e 440 miliardi.*

**16. 221** (ex 14.3866).

Bono, Armani, Valensise.

*(Segue una serie di 500 emendamenti sino a 16. 581 (Ex 14. 1061) recanti variazioni in serie).*

*Al comma 1, al primo capoverso, lettera b), sostituire il penultimo periodo con il seguente: I limiti predetti che con riferimento al valore dei contratti di locazione anche finanziaria e di noleggio vanno ragguagliati ad un anno su base mensile, devono essere adeguati annualmente alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatesi nell'anno precedente, e possono essere aumentati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*

**Seguono compensazioni del Gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16. 10.** (14. 41.)

Molgora, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia, Ballaman, Bagliani, Apolloni.

*Al comma 1, al primo capoverso, lettera b), penultimo periodo, sostituire le parole: possono essere variati, tenendo anche delle variazioni con le altre: devono essere variati tenendo conto.*

**16. 11.** (14. 27.)

Ballaman, Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Molgora.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b) dopo le parole: Ministro delle finanze aggiungere le seguenti: da emanare entro 8 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.*

**16. 45** (ex 14. 71.)

Conte, Leone, Berruti, Armosino, Paroli, Viale.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il predetto limite di 35 milioni non si applica agli agenti o rappresentanti di commercio.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**16. 24.** (14. 91.)

Bono, Armani, Valensise.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il predetto limite di 35 milioni di lire non viene applicato alle autovetture degli agenti e rappresentanti di commercio.*

**Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**16. 16.** (14. 176.)

Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Ballaman, Calzavara, Molgora, Barral, Roscia, Bagliani, Apolloni.

*Al primo comma, lettera b), all'ultimo periodo, sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 60 milioni.*

*Conseguentemente, al disegno di legge C n. 4355, articolo 2 Tab. A, la voce seguente è così ridotta:*

Presidenza del Consiglio:

1998: — 180 miliardi;

1999: — 120 miliardi;

2000: — 60 miliardi.

**16. 17.** (ex 14. 191.)

Massidda, Scaltritti, Tortoli.

*Al comma 1, primo capoverso, lett. b), all'ultimo periodo, sostituire le parole: 35 milioni con le seguenti: 20 milioni.*

**16. 82.** (14. 1300)

Malavenda.

*(Segue una serie di 250 emendamenti, sino a 16. 340, (Ex 14.1451) recanti variazioni in serie).*

*Al primo comma, lettera b), all'ultimo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 80 milioni.*

*Conseguentemente, al disegno di legge C n. 4355, articolo 2 Tab. A, la voce seguente è così ridotta:*

Presidenza del Consiglio:

1998: — 60 miliardi;

1999: — 40 miliardi;

2000: — 20 miliardi.

**16. 18.** (14. 189.)

Massidda, Scaltritti, Tortoli.

*Al comma 1, primo capoverso, lett. b), ultimo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di con le seguenti: 22 milioni e 200 mila.*

**16. 81.** (14. 1080)

Malavenda.

*(Segue una serie di 200 emendamenti sino a 16. 282 (ex 14.1281) recanti variazioni in serie).*

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), all'ultimo periodo, sostituire le parole: 50 milioni di lire con le seguenti: 70 milioni di lire.*

**Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.**

**16. 25.** (14. 92.)

Alberto Giorgetti, Bono.

*Al comma 1, primo capoverso, lettera b), all'ultimo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 70 milioni.*

*Conseguentemente, al disegno di legge C n. 4355, articolo 2 Tab. A, modificare gli importi come segue:*

Presidenza del Consiglio:

1998: — 90 miliardi;

1999: — 60 miliardi;

2000: — 30 miliardi.

**16. 19.** (14. 190.)

Massidda, Scaltritti, Tortoli.